

Regolamento Regionale Fondo Sostegno al Reddito 2022

GENERALITÀ

ART. 1 - COSTITUZIONE FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

EBER gestisce, all'interno delle proprie attività istituzionali statutariamente previste, il Fondo Sostegno al Reddito (FSR) destinatario delle quote annuali versate dalle imprese secondo le modalità stabilite dagli Accordi Interconfederali.

ART. 2 - DESTINATARI

Hanno diritto alle prestazioni, di cui agli articoli successivi del presente regolamento, le imprese e le loro maestranze che hanno aderito ad EBER, in regola con i versamenti previsti dagli A.I. Regionali e Nazionali

L'adesione ad EBER avviene in coerenza a quanto definito nell'art.1. e nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni del presente regolamento sono rivolte all'intera platea di imprese e delle loro maestranze e sono cumulabili con le prestazioni eventualmente riconosciute dal Fondo Welfare regionale.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE FONDO

Le prestazioni a carico del Fondo sono regolate dal presente Regolamento, che si articola per due distinte destinazioni:

- Prestazioni per dipendenti
- Prestazioni per imprese.

Le provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti, considerata la loro funzione previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie previste dal 2° comma art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166.

Le provvidenze a favore delle imprese sono soggette a una trattenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 DPR n 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall'art.21 c.11 d) del D.L.449/97 e ss.mm. di cui, al momento della liquidazione, verrà fornita idonea certificazione.

Il CD, su proposta delle Parti Sociali, può prevedere sempre a carico del FSR altre prestazioni o provvidenze che possono avere carattere ordinario o straordinario.

ART. 4 - REGOLARITÀ VERSAMENTI

Il versamento delle quote, effettuato nelle modalità previste dal sistema, dà diritto alle prestazioni da parte del Fondo Sostegno al Reddito per imprese e dipendenti anche se in forma diversa e non concorrente.

Per accedere alle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito, per imprese e dipendenti, le imprese, al momento della richiesta, devono essere in regola con l'adesione e devono aver corrisposto l'intera quota di loro spettanza, intendendo per questa la somma dei versamenti dovuti dall'impresa per gli anni in cui ricorrevano le condizioni per aderire ad EBER.

L'Ente considera regolari le imprese che negli ultimi 36 mesi contabilizzati hanno provveduto per intero ai versamenti dovuti ad EBNA tramite F24 e si riserva di acquisire e verificare la documentazione della regolarità contributiva richiesta.

I versamenti al sistema sono dovuti solo da imprese con dipendenti e questi devono essere in forza al momento in cui ricorrono le condizioni per le richieste; corrispondenze alternative ai versamenti per la bilateralità, anche se contrattualmente previste, non comportano alcun diritto alle prestazioni, né i periodi in cui si è dato corso a tale opzione si possono considerare regolari ai fini di questo Regolamento.

Le quote non versate possono essere regolarizzate con versamenti successivi.

ART. 5 - COSTITUZIONE DISPONIBILITÀ

Le quote di competenza del Fondo verranno imputate in armonia con la delibera del Consiglio Direttivo che dovrà fissare quanto destinare a ogni prestazione, in ottemperanza a quanto previsto dagli accordi sindacali sottoscritti dai soci fondatori.

ART.6 - COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio Direttivo affida al Comitato di Direzione EBER la gestione del Fondo per quanto attiene l'esame delle richieste di prestazione.

Il Comitato di Direzione, dopo aver deliberato sulla accettabilità della domanda, e in possesso della documentazione relativa, provvederà al rimborso e a contabilizzare le uscite.

ART. 7 - UTILIZZO DISPONIBILITÀ FONDO

Le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata per gli eventi previsti.

Nel caso in cui il Fondo non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide si provvederà alla liquidazione fino a concorrenza degli importi stanziati.

Nel caso di residui, questi andranno ad incrementare le risorse dello stesso fondo per gli anni successivi.

ART. 8 - RICHIESTA PRESTAZIONI

Le richieste di intervento devono essere presentate all'EBER entro i termini previsti per ogni singolo intervento.

Le richieste di intervento sono ammesse solo per via telematica attraverso ABACO, il portale che EBER ha predisposto in ottemperanza ai propri regolamenti e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali D.LGS 196/2003 IN MATERIA DI PRIVACY E DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - GDPR.

Le richieste di intervento devono essere completate con la documentazione prevista la cui incompletezza produce la decadenza della richiesta e le prestazioni non sono dovute.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONI CONTABILI

All'atto della liquidazione degli eventi verrà rilasciata all'impresa la necessaria documentazione valida ad ogni effetto amministrativo. Il bonifico effettuato da EBER nel CC indicato dall'impresa costituisce titolo all'avvenuto riconoscimento della prestazione.

ART. 10 - RICORSI

In caso di contenzioso, le decisioni spettano al Consiglio Direttivo di cui all'art. 13 dello Statuto.

INTERVENTI DIPENDENTI

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

ART.11 - TIPOLOGIA PRESTAZIONE E LAVORATORI

All'interno del FSR è costituita una prestazione destinata agli interventi di sospensioni lavorative inferiori alla giornata, nei confronti dei dipendenti delle imprese aventi diritto ai sensi dell'art.2 interessati da eventi di forza maggiore, quale interruzione di forniture energetiche indipendente dalla volontà della impresa;

l'accesso è ammesso senza alcuna esclusione per tutti i lavoratori presenti in azienda al verificarsi dell'evento;

sono comunque esclusi, anche se rientranti nelle casistiche sopra esposte, i pensionati titolari di pensione diretta di anzianità o vecchiaia.

ART. 12 - TEMPI DI ATTIVAZIONE RICHIESTE

Per l'accesso alle prestazioni attivate per le fattispecie definite all'art.11 non è previsto alcun accordo ed è già predisposta anche la richiesta di liquidazione della prestazione prevista. Tale richiesta va presentata per via telematica tramite ABACO, entro il termine improrogabile di 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART.13 - MISURA E QUANTITÀ PRESTAZIONI

La prestazione è prevista per:

- Sospensioni orizzontali per eventi di forza maggiore di cui all'art.11 per un massimo di 24 ore annue al 80% della retribuzione oraria;

Il CD può disporre diverse misure e quantità delle prestazioni sulla base di quanto convenuto dalle Parti Sociali.

ART. 14 - COMPATIBILITÀ STRUMENTI

L'intervento del Fondo è incompatibile con gli interventi di malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale e, per gli stessi periodi, con ogni altra forma di sostegno al reddito di matrice sia pubblica che mutualistica privata.

L'intervento non è previsto per i periodi di sospensione in cui il dipendente svolga altra attività lavorativa in luogo di quella relativa all'accordo di sospensione.

Le festività sono escluse dal contributo EBER.

ART. 15 - RICHIESTA PRESTAZIONI, RENDICONTAZIONE, DOCUMENTAZIONE

La richiesta delle prestazioni del Fondo per gli interventi previsti va fatta utilizzando esclusivamente le procedure telematiche di rendicontazione predisposte da EBER tramite il portale ABACO completata dal Foglio presenze LUL e dalla documentazione comprovante l'interruzione di energia.

EBER può dare corso a verifiche sulla congruità degli elementi e dei presupposti che sottostanno alla richiesta di prestazioni.

I periodi rendicontati saranno riscontrati con la relativa contribuzione al sistema e la liquidazione della prestazione sarà vincolata a tale positivo riscontro.

ART. 16 - PAGAMENTO PRESTAZIONI

EBER - Fondo Sostegno al Reddito corrisponde le prestazioni di propria competenza con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di presentazione delle rendicontazioni.

Le erogazioni vengono corrisposte, tramite accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario, direttamente alle imprese interessate che sono tenute a riconoscerle immediatamente ai lavoratori dipendenti interessati.

L'indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie sul modello di richiesta è condizione per dare corso all'erogazione delle provvidenze.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

ART. 17 - SOSTEGNO AL REDDITO

Il Fondo Sostegno al Reddito è destinato ad interventi nei confronti di quelle imprese i cui dipendenti stiano utilizzando ammortizzatori sociali per temporanee crisi di prodotto o di mercato.

A) Giornate aggiuntive

Questa tipologia di intervento si aggiunge agli interventi previsti da FSBA per l'assegno di Integrazione Salariale

B) Integrazione al reddito di sospensione

Questa tipologia di intervento si rivolge ai lavoratori posti in sospensione

- Per l'assegno di Integrazione Salariale FSBA a 0 ore per almeno 4 settimane consecutivamente
- Per CIG a 0 ore per almeno 4 settimane consecutivamente
- Per assegno di Integrazione Salariale FIS a 0 ore per almeno 4 settimane consecutivamente

ART. 18 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E ACCORDO SINDACALE

A) Giornate aggiuntive

La prestazione è attivabile solo con accordo sindacale redatto nelle stesse modalità e con le stesse regole con le quali, in Emilia Romagna, si sottoscrivono e si attivano gli accordi FSBA per l'assegno di sospensione ordinaria.

La prestazione è prevista per ogni lavoratore presente in azienda la cui anzianità aziendale sia di almeno 90 giornate, e il suo computo può essere a giornata.

La prestazione, a differenza di quanto erogato da FSBA, non consente il versamento della contribuzione correlata, ed è da considerarsi quindi un solo sostegno economico ai dipendenti che la ricevono.

B) Integrazione al reddito di sospensione

Se derivante da accordo FSBA non necessita di ulteriori accordi

Se derivante da CIG o FIS occorre compilare modulistica EBER tramite ABACO al termine del periodo di sospensione, alla quale allegare l'accordo sindacale, cui si riferisce la sospensione, effettuato con le organizzazioni sindacali costituenti EBER.

In assenza di accordo sindacale, effettuato con le organizzazioni sindacali costituenti EBER, la modulistica prevede la convocazione delle Parti sindacali costituenti EBER come per le normali pratiche di sospensione FSBA.

.

ART. 19 - MISURA E QUANTITÀ

A) Giornate aggiuntive

Per i fruitori degli accordi FSBA sono disponibili al massimo 10 giornate lavorative annue per azienda e al massimo 5 giornate annue per ogni lavoratore; i massimali indicati vanno entrambi rispettati.

L'accordo di sospensione dovrà garantire la contribuzione minima settimanale pertanto non potranno essere effettuate sospensioni a 0 ore per l'intera settimana

Le giornate non utilizzate non sono riportabili all'anno successivo.

La prestazione può intervenire quando l'azienda ha fruito almeno del 50% delle giornate di assegno di Integrazione Salariale di FSBA .

La misura dell'intervento è pari al 80% della retribuzione nella misura dei massimali INPS previsti per la CIGO.

B) Integrazione al reddito di sospensione

È prevista la prestazione di integrazione al reddito in caso di sospensione a 0 ore per almeno 4 settimane consecutive, nella misura massima di 50 € settimanali. E' concedibile per un massimo di 6 settimane.

ART. 20 - RENDICONTAZIONE

A) Giornate aggiuntive

La rendicontazione segue le già consolidate prassi utilizzate per FSBA. In sede di rendicontazione FSBA è possibile, qualora si valuti più vantaggioso, l'utilizzo di questa prestazione in luogo dell'intervento di FSBA.

B) integrazione al reddito di sospensione

In caso di accordi FSBA sarà il sistema a determinare il diritto.

Per i casi derivanti da Cig o FIS, l'impresa dovrà rendicontare tramite ABACO i periodi di sospensione effettuati.

ART. 21 - LIQUIDAZIONE

La liquidazione della prestazione segue le già consolidate prassi utilizzate in EBER e descritte all'art.16.

INTERVENTI IMPRESE

ART. 22 - TIPOLOGIA IMPRESE DESTINATARIE

All'interno del FSR è costituita una articolazione destinata agli interventi per il sostegno al reddito nei confronti delle imprese che aderiscono ai sensi dell'art. 2 per le tipologie di intervento di seguito articolate.

ART. 23 - RICOSTRUZIONE

Sono previsti interventi a favore delle imprese aderenti interessate alla ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali danneggiate da eventi di forza maggiore anche in presenza di riallocazione dell'azienda, danneggiate per le seguenti cause:

- ◆ eventi atmosferici eccezionali;
- ◆ calamità naturali;
- ◆ incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al 10% sull'entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per evento calamitoso corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 50.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

Le domande dovranno essere accompagnate da:

- perizia di valutazione danni sottoscritta da tecnico abilitato iscritto agli Albi professionali;
- fatture riferite alle spese sostenute per ripristinare i danni subiti disponibili alla data di presentazione della domanda.
- Eventuale dichiarazione di autorità competenti

ART. 24 - TEMPI DI PRESENTAZIONE RICHIESTE

Le richieste, anche frazionate, purché capienti, relative all' intervento di cui sopra, vanno presentate per via telematica, tramite il portale ABACO, entro il 28 del mese di febbraio dell'anno successivo all'evento o dalla documentazione contabile accessoria.

Il singolo evento calamitoso va documentato entro 2 esercizi successivi

ART. 25 - COMMISSIONE TECNICA

Il Comitato di Direzione EBER analizzerà, entro 60 giorni, le domande pervenute che saranno immediatamente liquidate, qualora regolari.

EBER - Fondo Sostegno al Reddito si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare, tramite persona delegata dal Consiglio Direttivo presso Amministrazioni e Pubblici Uffici, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili o quant'altro necessari.

ELEMENTI COMUNI

ART. 26 - INADEMPIENZE E RESPONSABILITÀ

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo e il mancato rispetto dei tempi di presentazione comporta l'annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto di ogni provvidenza.

E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.

L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione per qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.

ART. 27 - DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore in data 1 gennaio 2022.